

## REGOLAMENTO (CE) N. 730/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che le carote figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/98<sup>(4)</sup>, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

considerando che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato I del regolamento (CE) n. 920/89; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le carote dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacenti, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le manipolazioni cui sono sottoposti i prodotti possono provocare alterazioni dovute all'evoluzione biologica o alla deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'appli-

care le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La norma di commercializzazione applicabile alle carote di cui al codice NC 0706 10 00 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 920/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, il primo trattino è soppresso.
- 2) L'allegato I è soppresso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 23.